



Programma di promozione del Cantone dei Grigioni

Installazione ex novo di un sistema di distribuzione del calore

Guida e condizioni

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA DI CONCESSIONE DEI SUSSIDI

Le domande di sussidio devono essere presentate **tempestivamente prima dell'inizio dei lavori**.

L'articolo 28 della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE) recita:

«Qualora un richiedente inizi la realizzazione del progetto o proceda ad acquisti prima che gli sia stato garantito il sussidio, non gli vengono concessi sussidi, se l'inizio anticipato dei lavori non è stato autorizzato. L'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di sussidi».

Se una misura promossa finanziariamente dal Cantone permette di conseguire un effetto sotto forma di riduzione delle emissioni di CO₂, il Cantone fa valere nei confronti della Confederazione questo effetto di riduzione del CO₂ per il calcolo dei contributi globali. L'effetto di riduzione del CO₂ non può essere suddiviso o ceduto ad altre organizzazioni. Le imprese esentate dalla tassa sul CO₂ secondo quanto previsto dalla legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ non hanno diritto a sussidi promozionali, se si tratta di programmi di promozione che vengono cofinanziati dalla Confederazione mediante contributi globali (cfr. art. 54 dell'ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni [OGE]).

PROCEDURA

La domanda di sussidio deve essere presentata online sulla piattaforma www.energia.gr.ch. A seguire devono essere trasmessi in singola copia all'Ufficio dell'energia e dei trasporti i documenti firmati e gli allegati necessari. In alternativa, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma. La domanda di sussidio si considera presentata solo una volta che l'Ufficio dell'energia e dei trasporti ha ricevuto in forma cartacea il modulo di domanda provvisto di firma legalmente valida. Dopo aver ultimato la verifica, il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità decide l'ammontare del sussidio, nonché oneri e condizioni da rispettare. Le misure previste devono essere realizzate entro 2 anni e su richiesta scritta possono essere prorogate per un massimo di 1 anno. Al termine delle misure previste, i provvedimenti attuati devono essere registrati sulla piattaforma www.energia.gr.ch. Il modulo di fine lavori firmato deve essere inviato in formato cartaceo all'Ufficio dell'energia e dei trasporti. In alternativa, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma. Il pagamento del sussidio avviene dopo la verifica di tutta la documentazione. Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di quest'ultimo, tutti i dati correlati alla concessione del sussidio, quali consumo energetico, conteggi finali dei costi di costruzione ecc.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

La domanda di sussidio con firma legalmente valida deve essere presentata in forma cartacea. Alla domanda di sussidio vanno allegati tutti i documenti necessari ai fini della valutazione. Gli allegati richiesti sono elencati sulla piattaforma www.energie.gr.ch e in alternativa alla forma cartacea possono anche essere caricati in formato digitale sulla stessa.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA / INFORMAZIONI

Le domande incomplete saranno esaminate solo una volta pervenuti i documenti mancanti. La documentazione va trasmessa all'Ufficio dell'energia e dei trasporti in singola copia.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio dell'energia e dei trasporti al numero 081 257 36 30. Tutta la documentazione relativa alla domanda è consultabile sulla piattaforma www.energia.gr.ch.

1. INSTALLAZIONE EX NOVO DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE

BASI LEGALI:

LEGGE FEDERALE SULL'ENERGIA (LENE) E ORDINANZA FEDERALE SULL'ENERGIA (OEN)

Per l'installazione ex novo di un sistema di distribuzione del calore si applicano le condizioni di promozione di cui all'articolo 54a dell'ordinanza federale sull'energia (OEn; RS 730.01 e allegato). L'esecuzione avviene a cura dei Cantoni nell'ambito delle strutture esistenti analogamente al Programma Edifici / al programma di promozione cantonale (art. 50a cpv. 2 della Legge federale sull'energia [LEne; RS 730.0] e art. 54d OEn). Anche in questa procedura si applicano pertanto in particolare gli articoli 27 (importo massimo), 28 (regole per l'inizio dei lavori) e 29 (riduzione del sussidio) della LGE.

Dà diritto ai sussidi l'installazione ex novo di un sistema di distribuzione del calore ad acqua nell'ambito della sostituzione di un preesistente impianto di riscaldamento decentralizzato a resistenza elettrica o a energia fossile senza sistema di distribuzione idraulico mediante un impianto di riscaldamento principale alimentato a energia rinnovabile provvisto di sistema idraulico di distribuzione del calore (art. 54a OEn e allegato).

Il riscaldamento a resistenza elettrica o a combustibile fossile decentralizzato preesistente è necessario per raggiungere la temperatura ambiente standard secondo la norma SIA 384.201 e viene impiegato come riscaldamento principale per coprire più del 50% del fabbisogno termico annuo dell'edificio (art. 54a OEn e allegato).

Vengono sostituiti tutti i sistemi di riscaldamento a resistenza o a energia fossile decentralizzati dell'edificio, a esclusione degli scaldasalviette. L'installazione di un sistema di distribuzione del calore ad acqua in un singolo appartamento non dà pertanto diritto ai sussidi (art. 54a OEn e allegato).

Se non è possibile o ragionevole rimuovere un impianto di riscaldamento elettrico a pavimento, quest'ultimo deve essere scollegato in modo permanente dall'alimentazione elettrica (art. 54a OEn e allegato).

Se vengono rispettate le condizioni di promozione, in aggiunta può beneficiare dei sussidi anche l'impianto per la produzione di calore a energia rinnovabile.

Per l'installazione ex novo di sistemi idraulici di distribuzione del calore il Cantone dei Grigioni può concedere sussidi promozionali fino a massimo 100'000 franchi (art. 53 OGE). I sussidi non possono superare complessivamente, nonché sommati ad altri sussidi dell'ente pubblico o di programmi di promozione nazionali, il 50 per cento dei costi del singolo progetto (art. 27 LGE).

I sussidi promozionali sono validi due anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti, con possibilità di proroga per al massimo un anno (art. 28 LGE).

I contributi promozionali garantiti rappresentano l'importo massimo per ciascuna domanda. Se l'edificio o l'impianto realizzati si scostano dalla domanda su cui si fonda la decisione di sussidio, i contributi al progetto possono essere ridotti, revocati o ne può essere chiesto il rimborso (art. 29 LGE).

CONDIZIONI

La sostituzione di un sistema di distribuzione del calore o la sua installazione nel quadro di una nuova costruzione non danno diritto ai sussidi.

CALCOLO DEL SUSSIDIO

Fino a 250 m ² di superficie di riferimento energetico (SRE)	Importo forfettario CHF 15'000
Da 250 m ² di superficie di riferimento energetico (SRE)	Importo per m ² CHF 60.--/m ² SRE
Importo massimo	CHF 100'000

Questi fondi statali costituiscono sussidi (contributi statali) che non sono imponibili ai sensi della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA, LIVA, RS 641.20), ma possono comportare per il beneficiario riduzioni della deduzione dell'imposta precedente.